

## Rai, arriva il canone in bolletta: tutto quello che c'è da sapere

**Pubblicato:** Domenica 3 Gennaio 2016



**Quando si parla di canone Rai tutti alzano le antenne** per sapere cosa succede.

**Da quest'anno ci sono delle novità**, come annunciato da tempo dallo stesso Presidente del consiglio Matteo Renzi.

**Il canone non viene abolito, rimane in forma più alleggerita, ma lo pagheranno tutti**, nella bollette della luce a partire dal luglio di quest'anno, il 2016.

L'importo è di 100 euro. **Tutto chiaro?** Non proprio, tanto che la **Rai** ha realizzato [un apposito sito](#) dove trovare tutte le indicazioni e [le domande frequenti](#) (le FAQ) del caso.

A questo sforzo informativo, però, si abbinano anche i consigli delle associazioni dei consumatori che in rete offrono ulteriori chiarimenti per gli utenti della tv pubblica.

Ecco intanto **i 10 consigli dell'Unione Nazionale Consumatori** e un riassunto delle regole principali:

1) **Pagamento in bolletta.** Il pagamento del canone Rai , novità, avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica.

2) **Paga chi possiede la tv.** Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Fin qui nessun cambiamento. La novità, pessima, è che si presume la detenzione dell'apparecchio nel caso in cui esiste "un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica".

Se non è vero, per superare questa presunzione, dovete presentare un'autocertificazione all'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T. La dichiarazione "ha validità per l'anno in cui è stata presentata". Ossia, ahimè, dovete ripresentarla ogni anno!!!

3) **Non fate autocertificazioni anticipate**, ossia prima che vi arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone Rai. La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Si spera che, con la bolletta, sia anche allegato un modellino apposito per l'autocertificazione che eviti al consumatore dichiarazioni incomplete. In ogni caso dovete aspettare, senza mettere le mani avanti, anche perché difficilmente la vostra letterina sortirebbe gli effetti desiderati, vista la mole di banche dati che già dovranno incrociare.

Si ricorda, inoltre, che ci si espone a responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false (la dichiarazione è rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all'art. 76, prevede che "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale...").

4) **Mandate la disdetta in tempo utile.** Non dovete anticipare l'autocertificazione. Dovete invece comunicare, questo sì, le variazioni intervenute che eravate obbligati a

trasmettere anche in passato, come il cambio dell'indirizzo di residenza. In particolare: Se avete ceduto a terzi tutti gli apparecchi televisivi in vostro possesso dovete inviare la disdetta, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore.

Se non avete più alcun televisore dovete inviare la disdetta, fornendo adeguata documentazione. Se lo avete portato in discarica, ad esempio, è bene allegare la ricevuta di rottamazione che vi hanno rilasciato. Nel caso di furto, la denuncia.

In caso di morte del titolare, l'erede già abbonato deve richiedere l'annullamento dell'abbonamento intestato al defunto comunicando la data ed il luogo di decesso dell'intestatario. Se, invece, l'erede non è abbonato, può richiedere l'intestazione dell'abbonamento a proprio nome.

Importante: la disdetta va fatta entro il 31 dicembre 2015, per poter essere dispensati dal pagamento del canone dal 1° gennaio del 2016.

5) **Importo.** Per l'anno 2016, poi si vedrà, il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015. L'importo del canone sarà indicato nella fattura con una distinta voce, ma il rischio che il consumatore non se ne accorga è elevato, specie perché l'importo sarà suddiviso in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre (con l'eccezione del 2016, cfr. la voce scadenza).

6) **Scadenza.** Limitatamente al 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate già scadute, ossia da gennaio a luglio.

7) **Suggellamento.** Non è più possibile chiedere il suggellamento del televisore. Non che fosse una pratica diffusa, considerato che avrebbero dovuto venire in casa vostra e mettere la tv in un sacco, ma la legge di stabilità ha eliminato questa possibilità.

8) **Esenzione.** Una buona notizia! Il limite di reddito per il diritto all'esenzione dal pagamento del canone Rai a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato elevato a 8.000 euro annui (era 6.713,98 euro). Sempre poco, ma meglio di prima.

9) **Secondo case e tv.** Nessuna novità. Se avete una seconda abitazione dove vi è un televisore, non dovete pagare un secondo abbonamento. Idem se avete più televisori. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti "nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica".

10) **Contattate l'UNC.** In caso di dubbi o richieste di assistenza, potete contattarci attraverso il nostro sportello Segnalaci un problema generico.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it